

COMUNE DI CELLE ENOMONDO
Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N.17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
VERCELLI Walter	Sindaco Presidente	X	
MONTRUCCHIO Piero	Vice Sindaco Consigliere	X	
DESTEFANIS Giuseppe	Consigliere	X	
TORCHIO Vincenzo	Consigliere	X	
BUGNANO Gabriele	Consigliere		X
BUGNANO Valter	Consigliere	X	
CORTESE Paola	Consigliere		X
STABILE Pietro	Consigliere		X
NOSENZO Davide	Consigliere		X
TORCHIO Ermete	Consigliere		X
NOSENZO Laura Giuseppina	Consigliere	X	
PEROSINO Vincenzo	Consigliere	X	
TORCHIO Carlo	Consigliere	X	
	Totale	8	5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Dr. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vercelli Walter, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTO in particolare l'art.13 comma 12bis del D.L. 201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett. E) del D.Lgs.267/2000 e art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/06;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, a norma di quanto disposto dall'art. 13 del D.L.201/2011, convertito con modificazioni con Legge 22/12/2011 n. 214, **possono modificare le aliquote di base in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 %:** aumento o diminuzione sino a **0,3 punti percentuali**.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % :** aumento o diminuzione sino a **0,2 punti percentuali**.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % :** riduzione **fino allo 0,1 %**

EVIDENZIATO che i Comuni possono:

- **ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 % nei seguenti casi:**

- a) **immobili non produttivi di reddito fondiario** ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e*

articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

b) immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario, a sensi dell'art. 49 - 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE.....0,44 %

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE..... 0,20%
- ALIQUOTA PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECI IMMOBILIARI RESIDUALI..... 0,84 %

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE ex. Art.49 del TUEL

Si esprime parere favorevole in merito alla presente deliberazione del Consiglio Comunale.

Celle Enomondo, lì 25/09/2012

f.to Il responsabile del servizio finanziario
(Rag ROSSO Patrizia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come allegata e trascritta;

Relaziona il Sindaco- Presidente illustrando i correttivi adottati rispetto alle aliquote base;

Intervengono i Consiglieri Comunali sigg. Perosino, Montrucchio, Destefanis e Bugnano Valter;

Passati quindi a votazione,

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione così come allegata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE, con separata unanime votazione si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.TO IL PRESIDENTE
Vercelli Walter

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verba viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Celle Enomondo li, 29/9/12

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo con il compiersi del decimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art.134, comma3 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Celle Enomondo li,

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Giorgio

copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Celle Enomondo li, 29/9/12



VICE SEGRETARIO COMUNALE
BIANCO Michela